

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE
PROFESSIONALE

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____
_____ in Crespina, presso la sede comunale.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 c.c.

TRA

Il Segretario Comunale, Dr.ssa Rosanna Mattera, Responsabile dell'U.O. Affari legali del Comune di Crespina Lorenzana (Codice fiscale 00172540502 -Partita I.V.A.: 00415370501), nata a.....il....., la quale interviene in questo atto esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 08/08/2000, n. 267, di seguito nel presente atto denominato "Comune"

E

L'avv. Giancarlo Altavilla (di seguito: legale) con studio in via Mazzini n. 12 Pisa C.F._____, P.IVA_____ assicurato per la responsabilità professionale con polizza n....., massimale, emessa dalla.....Agenzia di.....,

PREMESSO CHE

Con ordinanza n. 6 del 21.02.2017 il responsabile area Pianificazione-Territorio del comune di Crespina Lorenzana, evidenziava che all'interno della Tenuta Agricola Torre a Cenaia erano stati realizzati dei locali in assenza di titolo edilizio.

In data 20.04.2017, ns. prot. 4716 veniva notificato all'ente, ricorso al Tar Toscana per l'annullamento della sopra citata ordinanza e degli atti presupposti alla stessa promosso dalla Tenuta Agricola Torre a Cenaia srl con sede legale in Crespina Lorenzana, fraz. Cenaia, via Livornese n. 63.

Con delibera di Giunta Comunale n.54 del 09.05.2017 si autorizza l'ente alla costituzione in giudizio in persona del sindaco pro tempore Thomas D'addona contro il ricorso al Tar Toscana promosso dalla Tenuta Agricola Torre a Cenaia srl per l'annullamento dell'ordinanza n. 6 del 21.02.2017 emessa dal responsabile area pianificazione- territorio del comune di Crespina Lorenzana recante un ordine di demolizione ai sensi dell'art. 196 della L.R.T. n. 65/2014 e dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001;

VISTO il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti -sezione regionale di Controllo per la Campania che ha statuito che, nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, pur in presenza di difficoltà nell'individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l'Ente è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici, pertanto, prima dall'assunzione dell'impegno di spesa va acquisita dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari,

alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1: OGGETTO

Con il presente disciplinare il Comune di Crespina Lorenzana conferisce all'avv. Giancarlo Altavilla, come sopra generalizzato, che accetta, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune medesimo nel giudizio di opposizione a ricorso al TAR Toscana promosso dalla Tenuta Agricola Torre a Cenaia srl per l'annullamento dell'ordinanza n. 6 del 21.02.2017 emessa dal responsabile area pianificazione- territorio del comune di Crespina Lorenzana recante un ordine di demolizione ai sensi dell'art. 196 della L.R.T. n. 65/2014 e dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001;

ARTICOLO 2: COMPENSO

1. Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare, previa presentazione di apposito preventivo di massima agli atti dell'ufficio, è di complessive € 6.344,00 (diconsi seimilatrecentoquarantaquattrovirgolazerozero) (comprensivo di CPA 4%, IVA e ritenuta d'acconto), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 cod.civ.

Le parti convengono che l'importo sopra quantificato individua il compenso che allo stato attuale è ragionevole prevedere con riferimento alla pratica in oggetto, e che compensi e spese relativi ad ulteriori attività alla stato non prevedibili saranno concordate preventivamente con l'amministrazione.

2. In caso di recesso da parte del Comune di Crespina Lorenzana rimane l'obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l'attività già svolta conformemente alle tariffe professionali di cui al DM n. 140 del 20.07.2012 ma comunque entro i limiti del compenso previsto al punto 1 di cui sopra.

3. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato, è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

4. L'Avvocato si impegna ad emettere le fatture secondo le seguenti scadenze:

- 50% acconto alla costituzione in giudizio
- Il saldo a conclusione dell'incarico

ARTICOLO 3: MODALITA'

1. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

2. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

3. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

4. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

5. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

6. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e, con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione

tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

7. Il legale si impegna a chiedere un compenso inferiore qualora l'attività espletata sia minore rispetto a quella prevista.

8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utili alla migliore difesa e/o richiesti dal legale.

ARTICOLO 4: INCOMPATIBILITA'

1. Il legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e, che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2. Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 06 novembre 2012 – "Legge anticorruzione", di non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Il legale dichiara, altresì, che non sussistono ipotesi di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013.

3. La sottoscrizione del presente contratto obbliga il professionista incaricato del rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 62/2013.

ARTICOLO 5: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI

1. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune.

2. E' vietato cedere il contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati.

3. E' fatta salva la possibilità per il legale di avvalersi di consulenti e collaboratori, senza alcun aggravio di spesa per il Comune. Eventuali rapporti tra consulenti e/o collaboratori ed il legale sono estranei al Comune ed in alcun modo l'Ente potrà essere chiamato a risponderne.

ARTICOLO 6: REVOCA E RINUNCIA

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento o tramite PEC.

2. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa e/ o per giustificato motivo. In tal caso, ai sensi dell'art. 47 cod. deont. "L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa"

ARTICOLO 7: COMUNICAZIONE CONFERIMENTO INCARICO

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute e/o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 8: TRATTAMENTO DEI DATI E DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY

1. Il Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., informa il legale – il quale ne prende atto e presta il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, tra cui le disposizioni in materia di Trasparenza e Integrità della P.A. ex D. Lgs n. 33/13 ed ss.mm.ii.

2. Il legale dichiara di aver preso visione e accettare integralmente le condizioni del Codice Deontologico di cui al Piano triennale di Prevenzione della corruzione vigente nel Comune di Petina.

ARTICOLO 9: NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente scrittura privata, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ARTICOLO 10: REGISTRAZIONE

1. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI Crespina Lorenzana

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub artt. 2), 3), 4) e 5).

PER IL COMUNE DI Crespina Lorenzana

IL PROFESSIONISTA